



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE

Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
Servizio Attività produttive, Infrastrutture
e Innovazione tecnologica

Cod. sito: 4.13/2021/69

<p>CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 03 Gen 2022 Prot. n. 0007/C.U.</p>
--

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Gabinetto
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
- Ufficio legislativo
legislativo.economia@pec.mef.gov.it
- Dipartimento RGS
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Al Ministero della cultura

- Gabinetto
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it
- Ufficio legislativo
mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it

Al Ministero della transizione ecologica

- Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
- Ufficio legislativo
ufficiolegislativo@pec.minambiente.it

Al Ministero dell'interno

- Gabinetto
gabinetto.ministro@pec.interno.it
- Ufficio legislativo
segreteria.ualrp@pec.interno.it
affarilegislativi.prot@pec.interno.it

Al Ministero della giustizia

- Gabinetto
capo.gabinetto@giustiziacert.it
- Ufficio legislativo
gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Al Presidente della Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome
c/o CINSEDO

conferenza@pec.regioni.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE

Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
Servizio Attività produttive, Infrastrutture
e Innovazione tecnologica

Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano
LORO SEDI
(CSR pec lista 3)

Alla Regione Campania
Capofila per materia
capo.gab@pec.regione.campania.it
ufficio.roma@pec.regione.campania.it
coordinamento.imgt@regione.campania.it

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Coordinatrice della Commissione
ambiente ed energia
amb.assessore@pec.regione.sardegna.it
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
ind.assessore@pec.regione.sardegna.it

Al Presidente dall'ANCI
mariagrazia.fusiello@pec.anci.it

Al Presidente dell'UPI
upi@messaggipec.it

e, p.c. Al Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili
-Gabinetto
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
-Ufficio legislativo
ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it

OGGETTO: Informativa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per l'istituzione, presso il MIMS, della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con nota del 30 dicembre 2021, ha trasmesso lo schema di decreto indicato in oggetto, corredato della relativa relazione illustrativa, con la richiesta di rendere un'informativa sul provvedimento in sede di Conferenza Unificata.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE

Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
Servizio Attività produttive, Infrastrutture
e Innovazione tecnologica

Nel trasmettere la documentazione pervenuta dal Ministero (All. 1), si comunica che il punto sarà iscritto alla prossima Seduta della Conferenza, già calendarizzata per il giorno 12 gennaio 2022.

Il Capo del Dipartimento
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Firmato
digitalmente da
SINISCALCHI
ERMENEGILDA
C = IT
O = PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI
MINISTRI



*Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

IL CAPO DI GABINETTO

- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio di coordinamento delle attività
della segreteria della Conferenza Stato –
Regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano
statoregioni@mailbox.governo.it
- e,p.c. Al Ministero dell'economia e delle finanze
Ufficio di Gabinetto
ufficiodecreti@pec.mef.gov.it
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
- Al Ministero della cultura
Ufficio di Gabinetto
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it
- Al Ministero della transizione ecologica
Ufficio di Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
- Al Ministero dell'interno
Ufficio di Gabinetto
gabinetto.ministro@pec.interno.it
- Al Ministero della giustizia
Ufficio di Gabinetto
gabinetto.ministro@giustiziacert.it
- All'Ufficio Legislativo
ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it
- Al Dipartimento per le opere pubbliche, le
politiche abitative e urbane, le
infrastrutture idriche e le
risorse umane e strumentali
dip.infrastrutture@pec.mit.gov.it
- Al Dipartimento per la programmazione
strategica, i sistemi infrastrutturali, di
trasporto a rete, informativi e statistici
dip.infrarete@pec.mit.gov.it
- Alla Direzione generale per la digitalizzazione,
i sistemi informativi e statistici
dg.sisc@pec.mit.gov.it
- Alla Direzione generale per l'edilizia statale,
le politiche abitative, la riqualificazione
urbana e gli interventi speciali
polabit@pec.mit.gov.it

Oggetto: Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per l'istituzione, presso il MIMS, della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Si trasmette, corredato della relativa relazione illustrativa predisposta dalla competente Direzione generale, lo schema di decreto ministeriale di istituzione, presso questo Ministero, della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile della Conferenza unificata.

A tale riguardo, si rappresenta che, pur in assenza di un'espressa previsione normativa in tal senso, questa Amministrazione ravvisa l'opportunità di acquisire, presso codesta Conferenza unificata, un'informativa ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, trattandosi di provvedimento che richiede, per il funzionamento della banca dati, la cooperazione dei Dicasteri in indirizzo, nonché delle Regioni e dei Comuni, così come previsto dalla disposizione di cui al comma 27 sopra citato.

d'ordine del Ministro
Cons. Alberto Stancanelli



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

CONSIDERATO l'articolo 32, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito dalla legge 4 novembre 2003, n. 326, il quale dispone che «le attività di monitoraggio e di raccolta delle informazioni relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fanno capo all'Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio.»

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai sensi del quale *Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo. I contributi sono erogati sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di*

predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni;

VISTO l'articolo 1, comma 27, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 *Al fine dell'attuazione del comma 26 è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui si avvalgono le amministrazioni statali, regionali e comunali nonché gli uffici giudiziari competenti. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019. Gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi. In caso di tardivo inserimento dei dati nella banca di dati nazionale si applica una sanzione pecuniaria fino a euro 1.000 a carico del dirigente o del funzionario inadempiente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di funzionamento, di accesso e di gestione della banca di dati;*

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2017, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020»;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, n. 254 del 23 giugno 2020, registrato alla Corte dei Conti il 24 luglio 2020 n. 3150, con cui sono stati definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023”;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2020 con cui è stata operata la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”;

CONSIDERATO che le risorse previste dal suddetto articolo 1, comma 27, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono iscritte sul capitolo 1636, pg 2, “Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio” dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», in particolare l'articolo 1, comma 1;

VISTA la direttiva generale del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 31 marzo 2021, n. 127, concernente gli *Indirizzi generali per l'attività amministrativa e la gestione per il 2021*;

RITENUTO necessario provvedere, in attuazione dell'articolo 1, commi 26 e 27, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, alla istituzione della Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio;

CONSIDERATA altresì l'esigenza di disporre di idonei elementi per una appropriata conoscenza del fenomeno dell'abusivismo edilizio e per l'individuazione delle priorità di intervento, anche al fine di garantire la migliore utilizzazione delle risorse disponibili;

PRESO ATTO dell'informativa resa nella seduta della Conferenza unificata del gennaio 2022.

D E C R E T A

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 27, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, la Banca Dati Nazionale sull'Abusivismo Edilizio, di seguito denominata B.D.N.A.E.
2. La B.D.N.A.E è alimentata dagli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio, definiti all'articolo 1, comma 27, della legge n. 205 del 2017, i quali condividono e/o trasmettono esclusivamente tramite il sistema informatico di cui al presente decreto le informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi.
3. La B.D.N.A.E è strutturata sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni per le finalità di cui all'articolo 1, commi 26 e 27, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4. Il contenuto informativo minimo della B.D.N.A.E è costituito dalle segnalazioni relative agli immobili e alle opere realizzati abusivamente inviate dai Comuni per il tramite dell'ufficio territoriale del governo ai sensi dell'articolo 31, comma 7, del D.P.R. n. 380/2001.

Articolo 2

(Finalità)

La B.D.N.A.E. è sviluppata con le seguenti finalità:

- a) censire i manufatti abusivi presenti sul territorio nazionale per tutelare la corretta gestione, la sicurezza e la riqualificazione del territorio;
- b) rendere disponibili i dati per la consultazione da parte delle amministrazioni pubbliche competenti in materia di abusivismo edilizio;
- c) integrare ed omogeneizzare le informazioni e i dati anche territoriali disponibili presso le amministrazioni competenti;
- d) agevolare la programmazione e il monitoraggio degli interventi di demolizione delle opere abusive da parte dei Comuni e la gestione del fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 3

(Contenuto informativo e funzionamento della B.D.N.A.E.)

1. In fase di prima applicazione la B.D.N.A.E. è alimentata con i dati relativi agli immobili e alle opere realizzate abusivamente oggetto delle segnalazioni di cui articolo 31, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali (ex Direzione generale per la condizione abitativa), con la collaborazione della Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici, avvia la ricognizione delle informazioni per la strutturazione della B.D.N.A.E. con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del presente articolo e, in particolare, con il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia, il Ministero della transizione ecologica, il Ministero della cultura, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate, nonché con le Regioni e i Comuni, rispettivamente attraverso il coordinamento delle Regioni in Conferenza Unificata e l'ANCI.
3. La ricognizione di cui al comma precedente e la definizione delle procedure organizzative ed operative finalizzate alla condivisione e alla trasmissione alla B.D.N.A.E. dei dati e delle informazioni relativi agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi avviene mediante tavoli congiunti ed apposite convenzioni.
4. La condivisione delle informazioni è avviata entro dodici mesi dall'entrata in vigore delle convenzioni di cui al comma precedente.

5. Il Direttore generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali (ex Direzione generale per la condizione abitativa) e il Direttore generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici, all'esito delle attività illustrate nei precedenti commi, congiuntamente adottano il provvedimento amministrativo per:

- a) definire in modo strutturato l'insieme dei dati che dovrà comporre tale sistema informativo, in accordo con le finalità descritte all'articolo 2 del presente decreto ed al contenuto informativo minimo per le segnalazioni ai sensi dell'articolo 31, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
- b) definire gli organi competenti per ciascun territorio, esplicitandone i relativi ambiti di competenza;
- c) definire le modalità di accreditamento ed i criteri di abilitazione relativi ai singoli utenti afferenti a ciascun organo competente;
- d) definire l'insieme di dati minimo e la relativa struttura che:
 - deve comporre la trasmissione di una segnalazione relativa ad un illecito accertato e/o provvedimento emesso;
 - deve comporre la trasmissione di un'operazione di censimento di ciascun manufatto abusivo da parte di ciascun organo competente;
- e) definire i criteri di validazione delle informazioni trasmesse dagli organi competenti;
- f) definire i criteri e le modalità di aggiornamento delle informazioni fornite da ciascun organo competente per ciascun elemento trasmesso;
- g) definire con quali modalità dovrà essere dato riscontro a ciascun organo competente a seguito della ricezione e dell'avvenuta validazione di una trasmissione;
- h) definire gli indicatori da produrre in base ai dati di cui al punto a), che costituiranno la base dati alimentata dagli organi competenti;
- i) definire i criteri di visibilità e l'insieme dei dati da esporre per la consultazione da parte delle amministrazioni pubbliche competenti in materia di abusivismo edilizio;
- j) stabilire le eventuali necessità di integrazione con le banche dati nazionali.

6. Il Direttore generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali (ex Direzione generale per la condizione abitativa) congiuntamente al Direttore generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici, riferisce annualmente al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sullo stato di attuazione e sull'aggiornamento della banca dati.

Articolo 4

(Disponibilità dei dati e modalità di accesso alla Banca dati)

1. Le informazioni confluite nella B.D.N.A.E sono rese disponibili alle amministrazioni statali, regionali e comunali, agli uffici giudiziari, agli enti e agli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio che concorrono all'alimentazione della medesima banca dati, nonché all'ANCI.
2. L'accesso alla B.D.N.A.E. avviene tramite Sistema Pubblico per l'Identità Digitale (SPID), per tutti i soggetti che debbano accedere ai servizi fruibili tramite l'interfaccia utente messa a disposizione dalla B.D.N.A.E..

Articolo 5

(Gestione e monitoraggio del finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. Nella Banca dati di cui al presente decreto è istituita una apposita sezione per il monitoraggio degli interventi di demolizione di opere abusive a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. La sezione è alimentata con cadenza trimestrale dai soggetti responsabili degli interventi finanziati di cui al comma 1 con i dati relativi all'attuazione degli stessi.

Articolo 6

(Trattamento e sicurezza dei dati)

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è il titolare del trattamento dei dati conservati nella B.D.N.A.E., ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ne assicura la gestione tecnica e informatica.

2. I dati e documenti resi disponibili e accessibili, inseriti nella B.D.N.A.E. dai soggetti di cui all'articolo 4, restano nella titolarità, responsabilità e gestione degli stessi, che ne assicurano la storicizzazione, l'aggiornamento e la qualità e ne rendono possibile la fruizione in ottemperanza ai propri criteri di riservatezza e sicurezza.

3. L'utilizzo dei dati e delle informazioni avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, nonché nel rispetto del "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016" e del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Articolo 7

(Copertura finanziaria)

Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto sono a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, iscritte sul capitolo 1636, pg 2, "Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Articolo 8

(Entrata in vigore)

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Prof. Enrico Giovannini



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE
INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE, LA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E GLI INTERVENTI SPECIALI
Via Nomentana, 2 – 00161 Roma
polabit@pec.mit.gov.it

Relazione illustrativa

sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell'art. 1 comma 27 della Legge 205/2017.

La legge 207/2017, all'articolo 1, commi 26 e 27 ha introdotto misure in materia di contrasto all'abusivismo edilizio attraverso l'istituzione di un fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai Comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive (comma 26, di seguito Fondo demolizioni) e attraverso l'istituzione di una banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio (comma 27).

L'articolo 1, comma 26, della citata legge, n. 205 del 2017, istituisce *nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai Comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la definizione dei criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo.*

Il successivo comma 27 stabilisce che *“Al fine dell'attuazione del comma 26 è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui si avvalgono le amministrazioni statali, regionali e comunali nonché gli uffici giudiziari competenti. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019. Gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi. In caso di tardivo inserimento dei dati nella banca di dati nazionale si applica una sanzione pecuniaria fino a euro 1.000 a carico del dirigente o del funzionario inadempiente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di funzionamento, di accesso e di gestione della banca di dati.”.*

Lo schema di decreto istitutivo della banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio, oggetto della presente relazione, è stato predisposto congiuntamente dalla Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali (ex direzione generale per la condizione abitativa) e dalla Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici, a seguito di una intensa interlocuzione anche con gli Uffici legislativo e di

gabinetto e dell'esperienza maturata nel corso delle campagne per la concessione di contributi ai Comuni a valere sul citato Fondo demolizioni.

Lo schema di provvedimento si compone di 8 articoli, di seguito rappresentati:

Articolo 1, ambito di applicazione: istituisce la banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio richiamando la legge 205/2017, definendola con l'acronimo BDNAE, e definendo i soggetti da cui è alimentata, la struttura, il contenuto informativo minimo con riferimento al DPR 380/2001.

Articolo 2, finalità: vengono individuate le finalità Banca Dati consistenti, in particolare, nel: censire i manufatti abusivi presenti sul territorio nazionale; rendere disponibili i dati per la consultazione da parte delle amministrazioni pubbliche competenti in materia di abusivismo edilizio; integrare ed omogeneizzare le informazioni e i dati anche territoriali disponibili presso le amministrazioni competenti; agevolare la programmazione e il monitoraggio degli interventi di demolizione delle opere abusive da parte dei Comuni e la gestione del fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 3, contenuto informativo e funzionamento della B.D.N.A.E.: disciplina l'alimentazione della banca dati sia in sede di prima applicazione che successivamente, prevedendo una ricognizione delle informazioni necessarie la strutturazione della B.D.N.A.E.. All'esito di tale ricognizione, l'articolo prevede l'adozione di un provvedimento congiunto da parte delle due Direzioni generali per la disciplina dei requisiti funzionali del sistema informativo implementante la B.D.N.A.E (quali dati devono essere forniti, da chi, in che modo, come devono essere composti, etc.).

Articolo 4, disponibilità dei dati e modalità di accesso alla Banca dati: l'articolo individua i beneficiari delle informazioni contenute nella banca dati e le modalità di accesso alla stessa tramite Sistema Pubblico per l'Identità Digitale (SPID).

Articolo 5, gestione e monitoraggio del finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205: nell'articolo è richiamato l'art. 1 comma 26 della legge 205/2017, per il quale viene prevista una apposita sezione all'interno della BDNAE per la gestione del fondo necessario alla demolizione delle opere abusive.

Articolo 6, trattamento e sicurezza dei dati: l'articolo richiama il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, il "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016" e il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. L'articolo dispone che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sia il titolare del trattamento dei dati conservati nella B.D.N.A.E. e che i dati e documenti inseriti nella B.D.N.A.E restino nella titolarità, responsabilità e gestione dei soggetti che li hanno forniti

Articolo 7, copertura finanziaria: stabilisce che gli oneri derivanti dall'attuazione del decreto siano a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari ad euro 500.000,00 a decorrere dall'anno 2019, iscritte sul capitolo 1636, pg 2, "Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Articolo 8, entrata in vigore: l'articolo fissa il percorso amministrativo prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l'entrata in vigore.

Copertura finanziaria

Come disposto dall'articolo 8 dello schema in parola, gli oneri derivanti dall'attuazione del decreto sono a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari ad euro 500.000,00 a decorrere dall'anno 2019, iscritte sul capitolo 1636, pg 2, "Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il DIRETTORE GENERALE

Dott.^{ssa} Barbara Casagrande

Il Dirigente della divisione V:

dott.ssa Nicolina Signoretta

Il Funzionario:

dott.ssa Sara Tremi Proietti